



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378
E-mail: del.agrigento@lnd.it - Sito: sicilia.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N°76

del 09/04/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

COMUNICAZIONI



COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

- 1. COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025**
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)
<https://figc.it/media/257907/147-abbreviazione-termini-ultime-4-giornate-camp-reg-prov-e-distr-c11-e-c5-m-e-f-pluscamp-reg-prov-e-distr-allievi-e-giovanissimi-c11-e-c5-m-e-f.pdf>
- 2. COMUNICATO UFFICIALE N. 148/A – PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2025**
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2024/2025)
<https://figc.it/media/257908/148-abbreviazione-termini-gare-di-playoff-e-playout-camp-reg-prov-e-distr-c11-e-c5-m-e-f-c-camp-reg-prov-distr-allievi-e-giovanissimi-c11-e-c5-m-e-f.pdf>



COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. **COMUNICATI E CIRCOLARI**

CIRCOLARE n.56 del 7 aprile 2025

Comitato permanente di cui all'art.6, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 – principali aspetti di non conformità riscontrati negli Statuti degli Enti Sportivi Dilettantistici e relative FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento

Si trasmette, in allegato, la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport pervenuta dalla Segreteria Generale della F.I.G.C., inerente l'oggetto.
<https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/circolari-2024-25/14303-circolare-n-56-comunicazione-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dipartimento-per-lo-sport/file>



4. **OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI**

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 del 01/07/2024 della LND:

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

5. **CERTIFICAZIONI MEDICHE**

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

6. **CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana dell'11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l'elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell'elenco regionale.

L'elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l'iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e compare l'elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

7. **REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale, email cr.sicilia01@lnd.it**, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2025.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Nuovo Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportosalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la certificazione al termine

dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>. Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@lnd.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

8. **ASSISTENZA MEDICA NELLE ATTIVITA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025:

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l'ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

E' data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

9. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;

g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla

F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2024/2025, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al

posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- Terreno di gioco: è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;
- Campo per destinazione: è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;
- Recinto di gioco: è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;
- Campo di gioco: è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

10. **ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo,

sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

11. DETERMINAZIONI DEL COMITATO REGIONALE IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI PARTICOLARMENTE GRAVI

Si fa presente che in occasione di eventi atmosferici di particolare gravità segnalati dai bollettini della protezione civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico con livello di **Allerta Rosso** le gare interessate ricadenti nella suddetta zona verranno rinviate d'ufficio e recuperate in tempi brevissimi.

Qualora le condizioni meteo vengano classificate dai bollettini della protezione civile per il rischio Meteo-Idrogeologico e Idraulico con livello di **Allerta Arancione** questo Comitato Regionale provvederà a contattare le Società interessate, e qualora non dovesse riscontrarsi l'accordo tra le due "consorelle", valuterà la gravità delle situazioni ed adotterà il provvedimento che riterrà più idoneo in merito al rinvio della gara.

Anche in questo caso il recupero delle gare avverrà entro tempi brevissimi.

12. DISPOSIZIONI FEDERALI DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLE SOCIETÀ DI PURO SETTORE GIOVANILE

Secondo quanto pubblicato sul C.U. 410 LND (231/A FIGC), del 30 maggio 2024, in via straordinaria, per la sola Stagione Sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli Art. 31 e 32 N.O.I.F. ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

13. DEROGA ART.34, COMMA 1, N.O.I.F. PER CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 E UNDER 16 – S.S. 2024/2025

Il Settore Giovanile e Scolastico, ha espresso parere favorevole alla deroga, per la Stagione Sportiva 2024/2025 all'art.34, comma 1 delle N.O.I.F., al fine di consentire ai calciatori delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) la partecipazione a gare del Campionato di competenza, indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel Campionato di categoria superiore.

14. PRATICHE DI TESSERAMENTO

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all'Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

15. SQUADRE FUORI CLASSIFICA

Gli incontri disputati dalle squadre "fuori classifica" ed i relativi risultati acquisiti non produrranno effetti ai fini della classifica finale, sia per le squadre medesime, che per tutte le altre incluse nello stesso girone.

Il calciatore squalificato della squadra avversaria di una "fuori classifica" **NON** sconta la sanzione in occasione della gara disputata contro quest'ultima, tenuto conto che la squalifica si considera scontata, ex

art. 21 comma 4 del C.G.S., solo in gare ufficiali che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica.

Le gare disputate dalla squadra “fuori classifica” sono comunque gare ufficiali, conseguentemente le sanzioni irrogate ai calciatori di entrambe le squadre sono pienamente valide ed efficaci.

Le sanzioni a carico dei calciatori appartenenti alle società “fuori classifica” NON potranno essere scontate nelle gare in cui sono impegnati e quindi le stesse vanno scontate in gare utili ai fini della classifica.

16. CLASSIFICHE TECNICHE

Attraverso il sito del C.R. Sicilia, “sicilia.lnd.it”, registrandosi all’area denominata “My LND”, è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce “CLASSIFICHE”. Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.

17. RICHIEDA DI UN MINUTO DI RACCOGLIMENTO E/O PER GIOCARE CON IL LUTTO AL BRACCIO

Dalla sezione Modulistica del sito - sicilia.lnd.it. è possibile scaricare il modulo predisposto dalla Lega Nazionale Dilettanti da utilizzare per la richiesta di un minuto di raccoglimento e/o di giocare con il lutto al braccio, al fine di predisporre in maniera dettagliata e agevolare la lavorazione delle istanze.

Una volta compilato, il modulo di che trattasi dovrà essere apposto su carta intestata del competente Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque che, come da iter, predisporrà l’inoltro alla Lega L.N.D. compilando il campo riservato al proprio parere e sottoscrivendolo.

<http://sicilia.lnd.it/sites/default/files/comunicati/2023-10/Modulo%20di%20richiesta%20minuto%20di%20raccoglimento-lutto%20al%20braccio.docx>

18. INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sui siti sicilia.lnd.it oppure www.lnd.it accedendo all’“Area Società” per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”. Questa funzione mostra l’elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, fax).

19. DISTINTA CALCIATORI

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

20. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it

21. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE FEDERALI”.

22. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO DEL COORDINATORE

TORNEI GIOVANILI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ

Si riporta stralcio del C.U. SGS n. 5 del 3/08/2023:

3.7 Adempimenti dei Comitati Regionali

I Comitati Regionali, nel proprio ambito territoriale, devono fissare le date di effettuazione dei tornei, così da evitare inopportune e dannose concomitanze e sovrapposizioni che incidano negativamente sulle attività ufficiali, sugli impegni scolastici dei calciatori o sull'aspetto tecnico delle manifestazioni. Dovrà essere previsto, in particolare, almeno un giorno di riposo per i ragazzi partecipanti.

Ai Comitati Regionali, alle Delegazioni LND territorialmente competenti, nonché al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, è demandato il compito di effettuare controlli per accertare che le norme contenute nei regolamenti dei Tornei approvati vengano rispettate.

Il Coordinamento SGS Sicilia, in accordo con il Comitato Regionale LND Sicilia, comunica i periodi in cui sarà possibile richiedere l'autorizzazione di Tornei:

1° PERIODO – APERTURA	dal 4 al 6 Ottobre 2024
2° PERIODO – FESTIVITÀ DI OGNISSANTI	dal 31 Ottobre al 3 Novembre 2024
3° PERIODO – IMMACOLATA	dal 6 all' 8 Dicembre 2024
4° PERIODO – FESTIVITÀ NATALIZIE	dal 20 Dicembre 2024 al 7 Gennaio 2025
5° PERIODO – CARNEVALE	dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025
6° PERIODO – TORNEO D.O.C.- RISERVATO SDC 3° LIVELLO	Domenica 16 Marzo 2025
7° PERIODO – FESTIVITÀ PASQUALI e 25 APRILE	dal 17 al 27 Aprile 2025
8° PERIODO – FESTA DEI LAVORATORI	dall' 1 al 4 Maggio 2025
9° PERIODO – FESTA DELLA REPUBBLICA	dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025
10° PERIODO – TORNEI ESTIVI	dal 9 al 30 Giugno 2025

I Tornei riservati alle sole categorie dell'Attività Agonistica possono essere svolti anche al di fuori dei periodi previsti, purché non siano in conflitto con lo svolgimento dell'attività ufficiale.

Come da CU SGS, i Tornei dovranno essere organizzati prevedendo formule a **rapido svolgimento** (durata massima 3 giorni indipendentemente dalla durata del periodo previsto).

Non saranno autorizzati Tornei al di fuori dei periodi fissati eccetto casi di carattere straordinario, come ad esempio "Memorial" (durata di n. 1 gg.), "Feste/Ricorrenze patronali" (durata di n. 2/3 gg.), ed in ogni caso Tornei che abbiano acquisito una storicità nel corso delle passate Stagioni Sportive.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione Tornei non potrà essere presentata da un Club Giovanile "**Non classificato**" (CU SGS n. 16 S.S. 24/25).

Questo Comitato Regionale provvede, dopo idonea istruttoria, demandata alle Delegazioni Provinciali, alla autorizzazione dei Tornei organizzati dalle Società sulla base della rispondenza ai requisiti richiesti dall'apposito Regolamento pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico.

Al fine di evitare possibili discrasie nell'interpretazione e nell'attuazione delle norme regolamentari vigenti, con possibili conseguenze anche di ordine disciplinare, si informa che per ogni Torneo sarà nominato, dall'Ufficio del Coordinatore del S.G.S., un **Referente Tecnico** che affiancherà la società organizzatrice e sarà di supporto nella regolare applicazione delle norme federali.

Si ricorda alle Società, vista l'anticipata comunicazione dei Periodi autorizzati da parte di questo Coordinamento SGS, al fine di consentire i tempi tecnici per un'efficace autorizzazione e pubblicazione sul CU, che è necessario inviare **la richiesta di autorizzazione** con allegata documentazione (regolamenti e calendari) **tassativamente** entro le seguenti scadenze:

- Tornei Internazionali entro 60 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Nazionali entro 45 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Regionali entro 30 giorni dalla data di inizio;
- Tornei Provinciali/Locali entro 20 giorni dalla data di inizio.

Al termine del Torneo è **obbligatorio** consegnare copie delle distinte delle gare effettuate al Referente tecnico SGS ed inviare una relazione finale alla propria Delegazione di appartenenza.

Si rimanda al “Vademecum Tornei organizzati dalle Società ed autorizzati” pubblicato sul C.U. n. 76 sgs 19 dell’ 11 settembre 2024 e successivamente sul C.U. n. 83 sgs 20 del 17 settembre 2024.

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Si ricorda, così come riportato dal Settore Giovanile Nazionale sul C.U. n.16 del 19 agosto 2024, che *tutte le Società che svolgono attività giovanile nella Federazione Italiana Giuoco Calcio, anche se in una sola delle categorie (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi), devono presentare attraverso il censimento on-line del Settore Giovanile, il **Modulo di Presentazione della Società (Allegato 2)** entro i termini stabiliti nel suddetto Comunicato Ufficiale.*

Si ricorda, altresì, che alle Società inadempienti, non sarà possibile autorizzare l’organizzazione di propri Tornei giovanili e non sarà consentita la partecipazione ai campionati regionali della successiva stagione sportiva.

COMUNICAZIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

24. PROCEDIMENTO 173/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente Dott. Roberto Rotolo f.f. di segretario

A.S.D. ATLETICO GATTOPARDO (AG) Avverso omologazione risultato gara.
Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara: Monti Sicani – Atl. Gattopardo del 01.03.2025
C.U. n. 69 del 19.03.2025 Delegazione Prov.le Agrigento.

Con rituale preannuncio e successivo invio, nei termini dei motivi di reclamo l'A.S.D. Atletico Gattopardo, nella persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST che ebbe a rigettare il ricorso e chiede che in riforma di detta decisione questa CSAT assegni gara perduta per 0 – 3 alla Soc. Monti Sicani per avere quest'ultima fatto partecipare all'incontro, come assistente, un soggetto non riconosciuto e per le irregolarità da questa commesse nella compilazione della distinta gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara e il successivo supplemento rileva la palese infondatezza del presente reclamo.

Infatti, la reclamante non si confronta con la decisione assunta dal giudice di prime cure che dà atto della circostanza che l'assistente di parte è stato regolarmente riconosciuto dal direttore di gara e inserito nella distinta gara poi allegata al referto.

Analogo discorso vale per il calciatore inizialmente iscritto in distinta con il n.18 e poi indicato con il n.91 il cui nominativo non risulta depennato dalla distinta allegata al referto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore

Avv. Ludovico La Grutta

25. PROCEDIMENTO 185/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente Dott. Roberto Rotolo f.f. di segretario

A.S.D. MONTI SICANI (AG) Avverso omologazione gara; avverso la squalifica per otto gare a carico del calciatore sig. Puleo Marco ed avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Pirrello Federico.

Campionato 3^a Cat. Girone "A" Gara Monti Sicani – Bovo Marina Montallegro del 23.03.2025
C.U. n. 72 del 27.03.2025 Delegazione Prov.le di Agrigento.

Con tempestivo preannuncio e successivo invio nei termini dei motivi di reclamo l'A.S.D. Monti Sicani, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che la gara sarebbe stata inficiata da un errore tecnico commesso dal direttore di gara che avrebbe impedito la sostituzione di un calciatore sebbene il giocatore espulso era stato già sostituito.

Per quanto riguarda poi la squalifica a carico del sig. Puleo Marco questi, nella sua qualità di capitano, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni circa la mancata sostituzione del proprio giocatore sebbene quello espulso, come già evidenziato, era già stato sostituito per cui chiede l'attenuante del fatto ingiusto altrui; nulla invece viene riferito in ordine alla squalifica per quattro gare inflitta a carico del sig. Pirrello Federico.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo di gravame relativo al risultato gara perché sia il preannuncio di reclamo sia i motivi non risultano essere stati notificati a mezzo pec alla consorella ma a mezzo e-mail ordinaria per cui non vi è prova della ricezione da parte di quest'ultima dei suddetti atti.

Inoltre, sul punto il reclamo sarebbe inammissibile per non avere la reclamante impugnato il risultato gara dinanzi al giudice di prime cure.

Il reclamo risulta, altresì, inammissibile per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Pirrello Federico per essere il punto di gravame privo della benché minima motivazione.

Per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Puleo Marco, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti occorsi e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, questa Corte rileva che al 35' del 2° t. è stato espulso il sig. Puleo Marco, che nell'occorso rivestiva il ruolo di capitano, per avere rivolto degli epiteti irrispettosi al direttore di gara. Questi, inoltre, una volta avuta notificata l'espulsione, ha stratonato leggermente l'arbitro e allo stesso tempo lo ha minacciato. Una volta conclusa la partita il sig. Puleo ha atteso l'arbitro dinanzi allo spogliatoio e lo ha stratonato con forza ancora una volta.

In ragione di quanto sopra il reclamo è infondato e la sanzione così come inflitta al sig. Puleo Marco è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 36 comma 1 lett. b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo perché in parte inammissibile ed in parte infondato e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

Il Presidente relatore

Avv. Ludovico La Grutta

26. **TORNEO MEMORIAL “TONINO BUTERA” - CATEGORIA UNDER 17**

- **SQUADRE ISCRITTE**

Empedoclina
Kamarat 1972
Muxar
Ribera 1954
Santa Sofia Calcio
Virtus Favara

- **GIRONI**

Le squadre si divideranno in n°2 gironi con formula all'italiana, con gare di sola andata.

Girone A) Muxar - Ribera 1954 – Virtus Favara.

Girone B) Empedoclina - Kamarat 1972 – Santa Sofia Calcio.

Gare da due tempi da 45 minuti.

- **FORMAZIONE CLASSIFICHE GIRONI**

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre del Torneo;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri del Torneo;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Torneo;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Torneo;
- e) del sorteggio.

- **SEMIFINALI**

In semifinale accedono le prime due classificate di ogni girone, secondo i seguenti accoppiamenti.

SEMIFINALE 1: 1° classificata Girone A – 2° classificata Girone B

SEMIFINALE 2: 1° classificata Girone B – 2° classificata Girone A

La gara unica da due tempi da 45 minuti ciascuno, verrà disputata sul campo della società prima classificata nel rispettivo girone.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore pareggio accederà in finale la società prima classificata nel girone.

- **FINALE**

Le squadre vincenti le due semifinali disputeranno la gara di Finale, unica da due tempi da 45 minuti ciascuno, per l'aggiudicazione del Torneo, che si svolgerà in un campo che verrà individuato successivamente da questa Delegazione.

Si precisa che nella gara di Finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 14 delle “Regole del gioco” e “decisioni Ufficiali”.

TORNEO GIOVANILE VALLE DEI TEMPLI – CATEGORIA UNDER 15**SQUADRE ISCRITTE**

Athena
Castrum Favara
Città di Ravanusa
Fair Play Sciacca
Favara Academy
Muxar
Ribera 1954

GIRONI

Le squadre si divideranno in n°2 gironi con formula all'italiana, con gare di sola andata.

Girone A) Athena – Città di Ravanusa – Favara Academy - Muxar.

Girone B) Castrum Favara – Fair Play Sciacca – Ribera 1954.

Gare da due tempi da 35 minuti.

FORMAZIONE CLASSIFICHE GIRONI

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine del Torneo si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre del Torneo;
- b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri del Torneo;
- c) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Torneo;
- d) del maggior numero di reti segnate nell'intero Torneo;
- e) del sorteggio.

SEMIFINALI

In semifinale accedono le prime due classificate di ogni girone, secondo i seguenti accoppiamenti.

SEMIFINALE 1: 1° classificata Girone A – 2° classificata Girone B

SEMIFINALE 2: 1° classificata Girone B – 2° classificata Girone A

La gara unica da due tempi da 35 minuti ciascuno, verrà disputata sul campo della società prima classificata nel rispettivo girone.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno ed in caso di ulteriore pareggio accederà in finale la società prima classificata nel girone.

FINALE

Le squadre vincenti le due semifinali disputeranno la gara di Finale, unica da due tempi da 35 minuti ciascuno, per l'aggiudicazione del Torneo, che si svolgerà in un campo che verrà individuato successivamente da questa Delegazione.

Si precisa che nella gara di Finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si procederà all'effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 14 delle "Regole del gioco" e "decisioni Ufficiali".

28. **TROFEO DELLE PROVINCE – MEMORIAL “PIETRO LO BIANCO”**
ACCOPIAMENTO AGRIGENTO/TRAPANI

Con nota del 08/04/2025 la società CASTELVETRANO 2024 ha comunicato di rinunciare alla disputa della gara di ritorno del Trofeo delle Province “Atletico Gattopardo – Castelvetroano 2024” del 13/04/2025.

Pertanto la suddetta gara non sarà disputata e la società Castelvetroano 2024 viene esclusa dalla prosecuzione del Trofeo.

Per quanto sopra esposto la società Atletico Gattopardo accede direttamente alla successiva fase regionale del Trofeo.

Si inviano gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per le decisioni di propria competenza.

RISULTATI

TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
(1) ATLETICO FAVARA	- FAVARA CALCIO A.S.D.	1 - 2	
ATLETICO GATTOPARDO F.C.	- ATLETICO REALMONTE	-	D
BURGIO	- BOVO MARINA MONTALLEGRO	2 - 3	
EMPEDOCLINA	- DON BOSCO	1 - 13	
MONTI SICANI ASD	- MUXAR	2 - 2	
SPORTING AKRAGAS A.S.D.	- PORTO EMPEDOCLE	2 - 3	

(1) - disputata il 05/04/2025

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 8 Giornata - R			
KAMARAT 1972 SSDARL	- CASTELTERMINI	-	D

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - R			
(1) AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	- FAVARA ACADEMY	1 - 2	
ARAGONA CALCIO	- SCIACCA SOCCER 2014	-	D
CITTA DI RAVANUSA	- S.C. VINCENZO MONTALBANO	-	D
(1) FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.	- CASTRUMFAVARA	1 - 3	
MUXAR	- LICATA CALCIO	8 - 0	

(1) - disputata il 06/04/2025

RECUPERI, GARE NON DISPUTATE, NON TERMINATE NORMALMENTE E REFERTI NON PERVENUTI

02 TERZA CATEGORIA AGRIGENTO

GIRONE A 8/R 06-04-25 ATLETICO GATTOPARDO F.C. ATLETICO REALMONTE 4 - 0 D

A2 ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG-

GIRONE A 8/R 05-04-25 KAMARAT 1972 SSDARL CASTELTERMINI D

G2 GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG

GIRONE A 11/R 05-04-25 ARAGONA CALCIO SCIACCA SOCCER 2014 D
11/R 05-04-25 CITTA DI RAVANUSA S.C. VINCENZO MONTALBANO D

CODICE	DESCRIZIONE
A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B	SOSPESA PRIMO TEMPO
D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I	SOSPESA SECONDO TEMPO
K	GARA DA RECUPERARE
M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N	GARA REGOLARE
P	POSTICIPATI

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Salvatore Fucà ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA AGRIGENTO C11

GARE DEL 6/ 4/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 6/ 4/2025 ATLETICO GATTOPARDO F.C. - ATLETICO REALMONTE
Sospesa al 9' del 1° tempo Visto il referto di gara dal quale, tra l'altro, si evince che al 9' del 1° tempo, l'arbitro ha sospeso la gara in epigrafe, in quanto la squadra della Società ATLETICO REALMONTE, a seguito di infortuni, si è trovata sul campo con un numero di calciatori inferiore al minimo prescritto; SI DELIBERA di assegnare gara perduta per 4-0 (risultato acquisito sul campo)

GARE DEL 5/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (XI INFR)

SCUDERI GIANLUCA (FAVARA CALCIO A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

MINIO CALOGERO (FAVARA CALCIO A.S.D.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONAFFINO GABRIELE (ATLETICO FAVARA)

IMRAN MUNIR (ATLETICO FAVARA)

BENTIVEGNA SALVATORE (FAVARA CALCIO A.S.D.)

DAFFEH MAMUDOU (FAVARA CALCIO A.S.D.)

SANTAMARIA JOSEPH (FAVARA CALCIO A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LENTINI FRANCESCO (ATLETICO FAVARA)

PIAZZA VINCENZO (ATLETICO FAVARA)

GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

ATLETICO REALMONTE

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GATTI LUCA (BURGIO)

Per atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro

SCATURRO TOMMASO (BURGIO)

Per atteggiamento offensivo nei confronti dell'arbitro

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCHEMBRI VOLPE
GIUSEPPE

(BOVO MARINA
MONTALLEGRO)

PARISI DOMINICK JOSEPH (BURGIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VELLA EUGENIO (SPORTING AKRAGAS A.S.D.)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALCALA SAVARINO
MARCOS ELIESSER (BOVO MARINA
MONTALLEGRO)

GERACI ALESSIO (BOVO MARINA
MONTALLEGRO)

PIRUZZA GIOVANNI (BOVO MARINA
MONTALLEGRO)

CALA RICCARDO (BURGIO)

VALENTI GIOVANNI (BURGIO)

IACONO STEFANO (PORTO EMPEDOCLE)

AMMONIZIONE (II INFR)

DI FILIPPO BRUNO (PORTO EMPEDOCLE)

VULLO DANIELE PIO (SPORTING AKRAGAS A.S.D.)

AMMONIZIONE (I INFR)

D ANGELO EMANUELE (DON BOSCO)

SIDIBEH EBRAHIM (PORTO EMPEDOCLE)

CUTAIA ANGELO (SPORTING AKRAGAS A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO TROFEO PROVINCE - AGRIGENTO C11

GARE DEL 13/ 4/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 13/ 4/2025 ATLETICO GATTOPARDO F.C. - CASTELVETRANO 2024

Con nota del 08/04/2025 la società CASTELVETRANO 2024 ha comunicato di rinunciare alla effettuazione della gara a margine. Per tale motivo, visto l'art. 53 delle NOIF ed il Comunicato Ufficiale n°258 del 13/12/2024 del Comitato Regionale Sicilia, SI DELIBERA di assegnare gara vinta per 3-0 alla società Atletico Gattopardo ed escludere pertanto la società CASTELVETRANO 2024 dalla prosecuzione del Trofeo delle Province; infliggere altresì a quest'ultima società l'ammenda di €100,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

CASTELVETRANO 2024

PERDITA DELLA GARA:

CASTELVETRANO 2024

AMMENDA

Euro 100,00 CASTELVETRANO 2024

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG- C11

GARE DEL 5/ 4/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 4/2025 KAMARAT 1972 SSDARL - CASTELTERMINI

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra CASTELTERMINI per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 51,00 euro (seconda rinuncia).

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CASTELTERMINI

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CASTELTERMINI 1

AMMENDA

Euro 51,00 CASTELTERMINI

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG C11

GARE DEL 5/ 4/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 5/ 4/2025 ARAGONA CALCIO - SCIACCA SOCCER 2014

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra Sciacca Soccer 2014 per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 25,00 euro (prima rinuncia).

gara del 5/ 4/2025 CITTA DI RAVANUSA - S.C. VINCENZO MONTALBANO

Si dà atto che la gara a margine non è stata disputata a causa della mancata presentazione della squadra S.C. VINCENZO MONTALBANO per cui visto l'art. 53 delle N.O.I.F., si assegna gara perduta per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 77,00 euro (terza rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

S.C. VINCENZO MONTALBANO
SCIACCA SOCCER 2014

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

S.C. VINCENZO MONTALBANO 1
SCIACCA SOCCER 2014 1

AMMENDA

Euro 77,00 S.C. VINCENZO MONTALBANO
Euro 25,00 SCIACCA SOCCER 2014

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORVITTO NICOLO (LICATA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

CORVITTO NICOLO (LICATA CALCIO)

GARE DEL 6/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

GALENCI ACCURSIO (FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTINO SALVATORE (FAVARA ACADEMY)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CUTRO STEFANO (AQUILE CAMMARATA SAN GIOV)

MAROTTA FRANCESCO (FAVARA ACADEMY)

AMMONIZIONE (I INFR)

BELLAVIA RICCARDO (CASTRUMFAVARA)

SCHIFANO GIUSEPPE (FAVARA ACADEMY)

VETRO SALVATORE (FAVARA ACADEMY)

Il Giudice Sportivo Territoriale
Salvatore Fucà

CLASSIFICHE

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG- GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 SSD AKRAGAS 2018 SRL	26	14	8	2	2	31	15	16	0
2 S.S.D.SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	23	14	7	2	3	29	20	9	0
3 A.S.D.MUXAR	21	14	6	3	3	31	27	4	0
4 USD GEMINI CALCIO	20	14	6	2	4	24	17	7	0
5 U.S.D.EMPEDOCLINA	16	14	5	2	5	34	26	8	1
6 KAMARAT 1972 SSDARL	12	14	3	3	6	19	22	3-	0
7 A.S.D.CASTELTERMINI	2-	14	0	0	12	6	47	41-	2
8 *S.S.D RIBERA 1954	0	14	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

GRADUATORIA COPPA DISCIPLINA ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -AG- GIRONE A

	TOTALE PUNTI	SOCIETA DIRIGENTI	TECNICI	CALCIATORI
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.	14,70		,70	14,00
GEMINI CALCIO	18,90	1,40		17,50
S.S.D RIBERA 1954	20,90		,70	19,50
KAMARAT 1972 SSDARL	22,20		,70	21,50
AKRAGAS 2018 SRL	27,00	1,50		25,50
MUXAR	31,10	3,00	8,40	,70
EMPEDOCLINA	35,50	20,50		15,00
CASTELTERMINI	105,00	62,00	21,50	
CITTA DI RAVANUSA	1.009,00	1.009,00		

La società **Akragas 2018** si aggiudica la vittoria del **Campionato Provinciale Under 17**.

La stessa acquisisce il diritto (non sussistendo motivi preclusivi e previa richiesta di iscrizione effettuata entro i termini stabiliti dal C.R.) a partecipare al Campionato Regionale Under 17 della stagione sportiva 2025/2026.

Il Delegato Provinciale Prof. Angelo Caramanno e tutta i componenti della Delegazione di Agrigento si congratulano con i calciatori, staff tecnico e dirigente della società per il risultato sportivo raggiunto.

Una menzione meritevole di nota alla società **Santa Sofia Calcio** che si è distinta nella disciplina.

Un plauso a tutte le squadre partecipanti per avere dato vita ad un Torneo tecnicamente competitivo, ispirato ai valori del fair-play.

STAGIONE SPORTIVA:24/25 CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AG GIRONE A

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.CASTRUMFAVARA	52	20	17	1	0	103	7	96	0
2 FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.	43	20	14	1	3	68	14	54	0
3 A.S.D.MUXAR	42	20	13	3	2	74	14	60	0
4 A.S.D.ARAGONA CALCIO	29	20	9	2	7	56	21	35	0
5 A.S.D.CITTA DI RAVANUSA	28	20	8	4	6	60	25	35	0
6 POL.D.AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	28	20	9	1	8	45	25	20	0
7 A.S.D.SCIACCA SOCCER 2014	10	20	3	2	13	11	80	69-	1
8 S.C. VINCENZO MONTALBANO	10	20	4	1	13	20	94	74-	3
9 A.S.D.LICATA CALCIO	9	20	3	1	14	20	109	89-	1
10 U.S.D.EMPEDOCLINA	3	20	2	0	16	18	86	68-	3
11 A.S.D.*FAVARA ACADEMY	0	20	0	0	0	0	0	0	0

*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*

	TOTALE PUNTI	SOCIETA DIRIGENTI	TECNICI	CALCIATORI
CASTRUMFAVARA	3,50			3,50
FAIR PLAY SCIACCA A.S.D.	4,90		,70	3,50
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV	6,10	1,40	,70	4,00
CITTA DI RAVANUSA	7,00			7,00
ARAGONA CALCIO	8,00			8,00
MUXAR	10,60	2,10		8,50
LICATA CALCIO	28,20	22,00	,70	5,50
FAVARA ACADEMY	33,00	20,50		12,50
SCIACCA SOCCER 2014	47,00	20,50	7,50	19,00
EMPEDOCLINA	80,20	65,00	,70	14,50
S.C. VINCENZO MONTALBANO	101,60	65,00	22,90	13,00

La società **CastrumFavara** si aggiudica la vittoria del **Campionato Provinciale Under 15**.

La stessa acquisisce il diritto (non sussistendo motivi preclusivi e previa richiesta di iscrizione effettuata entro i termini stabiliti dal C.R.) a partecipare al Campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva 2025/2026.

Il Delegato Provinciale Prof. Angelo Caramanno e tutta i componenti della Delegazione di Agrigento si congratulano con i calciatori, staff tecnico e dirigente della società per il risultato sportivo raggiunto e per essersi distinti nella disciplina.

Un plauso a tutte le squadre partecipanti per avere dato vita ad un Torneo tecnicamente competitivo, ispirato ai valori del fair-play.

29. **RECUPERO GARE – CAMPIONATI LND**
Si precisa che eventuali recuperi di gare verranno disposte nel primo giorno utile e come da regolamento prima della successiva giornata prevista da calendario.
Si invitano le Società a prestare la massima collaborazione.
Estratto C.U. n°1 della LND del 01/07/2024
La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.
30. **RECUPERO GARE – CAMPIONATI SGS**
Estratto Circolare n° 1 Attività Agonistica (C.U. n°19 della FIGC – SGS del 23/08/2024)
G) Recupero gare interrotte
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e al punto 16 del Comunicato Ufficiale n° 1 della L.N.D. 2024/25, si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.
31. **RICHIESTE MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE**
Si fa presente che le richieste di rinvio gara, dovute a problemi logistici ed organizzativi, dovranno essere pervenire a mezzo mail a questa Delegazione Provinciale **almeno quattro giorni lavorativi prima la data della disputa della gara che si intende modificare** e dovranno essere opportunamente motivate e documentate.
La richiesta di rinvio della gara deve essere inviata da entrambe le società, specificando le motivazioni e l'accordo tra le parti.
La gara oggetto di modifica, dovrà essere disputata prima della successiva giornata prevista da calendario.
32. **SERVIZIO PRONTO A.I.A. – 3287256507**
Si ricorda che allo scopo di evitare la mancata effettuazione di gare ufficiali causa l'assenza dell'Arbitro designato, questa Delegazione ha istituito il servizio PRONTO A.I.A., operante formando il N. **3287256507**. Pertanto le Società, allorquando circa venti minuti prima dell'inizio della gara dovessero rilevare l'assenza dell'arbitro, dovranno formare il numero di emergenza suddetto; risponderà un Componente del Comitato Provinciale Arbitri che provvederà, individuato il posto ed il campo, a designare per via telefonica un arbitro di riserva.
Nel caso nel frattempo giungesse l'arbitro designato inizialmente, sarà questi che, curati gli adempimenti, procederà alla direzione della gara.
Si ricorda che il Servizio Pronto AIA va utilizzato esclusivamente per il motivo sopra menzionato.

33. **CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI – SCHEMA DI SINTESI**

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2018 – 2019 (5 anni compiuti) (2020, dopo il compimento del 5° anni di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Primi Calci	2016 – 2017 (2018, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2019)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	11,07
Pulcini età mista	2014 – 2015 (2016, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2017)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Esordienti età mista	2012 – 2013 (2014, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2015)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 14	2011 (Max n°5 calciatori nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2013)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 15	2010 - 2011 (Max n°5 calciatori nati nel 2012, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2013)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 16	2009 (2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17
Under 17	2008 - 2009 (2010 e 2011 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	21,17

Per una analisi completa si prega di consultare il C.U. n°1 della FIGC SGS del 10/07/2024 raggiungibile al seguente link: <https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n-1-figc-sgs-20242025/>

34. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI/CALCIATRICI

L'identificazione dei calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

35. PRIVACY

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

36. RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle "Carte Federali", le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

37. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

38. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

39. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	08.30 - 15.00
MARTEDI'	10.00 - 17.00
MERCOLEDI'	10.00 - 17.00
GIOVEDI'	CHIUSO AL PUBBLICO PER REDAZIONE COMUNICATO
VENERDI'	08.30 - 15.00
SABATO	CHIUSURA TOTALE

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

40. COMUNICAZIONE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

Il Segretario
Salvatore SANFILIPPO

Il Delegato Provinciale
Angelo CARAMANNO

Publicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 09/04/2025